

POS. ENR N. 551/13  
REP. ENR EN. N. 5647/13

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

it. Cl. F.

**N. 0003269**

**18/01/2013**



**PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO**



**Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Tra le Parti

la **Provincia Autonoma di Trento** (di seguito denominata anche "Provincia"), con sede in Trento, Piazza Dante n.15, Codice Fiscale e Partita IVA 00337460224, rappresentata per la carica dal Vicepresidente f.f., dott. Alberto Pacher, nato a Trento (TN) il giorno 27 agosto 1956,

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentato dal Presidente, prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il giorno 9 febbraio 1942,

Premesso che:

- l'articolo 26 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, stabilisce che, al fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentita l'unità di coordinamento, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR),
- nella realizzazione dei predetti progetti è promossa la collaborazione con l'Università degli Studi di Trento e possono essere coinvolte la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e altri soggetti ed organismi operanti sul territorio provinciale;
- l'articolo 1 della Legge Provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. (di seguito LP 14 del 2005), prevede l'attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale;
- il comma 1 dell'articolo 4 della LP 14 del 2005 prevede la realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli altri, i soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;

- l'articolo 16 della LP 14 del 2005 prevede fra gli strumenti di intervento della Provincia la stipulazione di Accordi di Programma per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse come disciplinato dall'articolo 21 della stessa LP 14 del 2005;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2902 di data 14 dicembre 2010 è stato approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura;
- la Provincia sostiene iniziative di ricerca e di alta formazione relative a diversi aspetti, fondamentali e applicativi, della fisica della materia, della scienza e tecnologia dei materiali, del settore agro-forestale e relativo alla filiera del legno, dei dispositivi per l'elettronica, della sensoristica e della biomedica, dell'ICT intese allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie innovative in diversi settori oggi coperti da istituti del CNR, operanti in Trentino tramite gruppi, unità o sezioni;
- è interesse del CNR potenziare le proprie politiche di sviluppo unitario a livello regionale, ed esercitare così la funzione di Agenzia di ricerca per i rapporti con le Regioni, allo scopo di:
  1. sostenere i settori primari del paese a mantenere la loro posizione e migliorarne la competitività nel mondo;
  2. stimolare con la conoscenza e l'innovazione i settori più promettenti che hanno la potenzialità di essere i migliori nel futuro;
  3. accertare che le tecnologie al momento emergenti diventino un settore di sviluppo domani;
  4. combinare gli interventi descritti in modo che il paese diventi un centro di investimento per compagnie private anche multinazionali;
- il CNR a livello di proprio coordinamento nazionale reputa fondamentale includere anche i governi regionali, specialmente per il trasferimento tecnologico tra ricerca e mercato, per la creazione dei *cluster* di ricerca, per assistere e valutare gli incubatori di imprese, in quanto, laddove le politiche nazionali creano innovazione, è a livello regionale che gli attori di ricerca e sviluppo si interfacciano;
- al riguardo il CNR può istituire aree di ricerca, nella misura in cui aiutano a gestire la rete fra organismi di ricerca e in vista della necessità che la ricerca diventi multidisciplinare alla frontiera tra settori con rapido sviluppo tecnologico;

- la definizione di aree di ricerca considera non solo l'aspetto logistico ed amministrativo, ma anche la contiguità geografica con Istituzioni pubbliche e private che, nell'insieme, possono definire un *Cluster* (di ricerca);
  - il CNR riconosce nella realtà trentina livelli di avanguardia e prefigura la proposta di collocarvi, organizzare e istituire un'area di ricerca, per sviluppare poli di eccellenza e di distretti di ricerca e sviluppo, anche mediante il concetto di "*Open by design*",
  - Provincia e CNR giudicano importante rafforzare i rapporti di collaborazione attiva ed in maniera specifica sviluppare attività di ricerca in comune, a partire dalla valorizzazione delle esperienze positive sviluppatesi negli anni anche in collaborazione con le altre realtà della ricerca provinciale, sottoscrivendo un Accordo di Programma Quadro per la collocazione di un'area di ricerca CNR in Trentino e per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica sul territorio provinciale;
  - Provincia e CNR concordano sull'obiettivo di coordinare la comune volontà di rafforzare la capacità scientifica e tecnologica della realtà provinciale trentina e di favorire l'impatto delle conoscenze e dei risultati di ricerca nel loro utilizzo per la crescita sociale ed economica del territorio, come strumento per aumentare la competitività del sistema nazionale nella cooperazione europea e nel confronto internazionale;
  - per tale fine, nell'ambito e in coerenza con le norme e gli atti richiamati in premessa, convengono di coinvolgere nell'area di ricerca CNR in Trentino le istituzioni private e le imprese, sostenere anche in forma incrementale i progetti di ricerca e favorire le attività di diffusione ed utilizzo dei risultati delle attività scientifiche e delle competenze comunque presenti a livello provinciale e nazionale;
- tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo).

#### **Articolo 2 – Oggetto e Impegni delle Parti**

1. Con il presente Accordo le Parti concordano di avviare forme di collaborazione tecnico-scientifica nelle aree di reciproco interesse relative a:

- ambiente, gestione delle risorse naturali e delle foreste (ecologia, rischio ambientale, climatologia e rilevazioni agro-meteo, biodiversità, energie alternative, produzione agroforestale sostenibile);
  - scienza dei materiali: micro- nano-tecnologie inorganiche/organiche e ibride, materiali nano-strutturati, applicazioni nei settori dell'ottica e della fotonica; edilizia sostenibile;
  - tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - biotecnologie, tecnologie biomediche, genomica, post-genomica, biologia computazionale;
  - scienze umane e sociali.
2. A tal fine le Parti si impegnano a favorire la costituzione dell'area di ricerca CNR in Trentino e a garantire adeguato sostegno ad attività e programmi scientifici nei medesimi settori da realizzare sul territorio provinciale, con il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Trento e degli enti e organismi di ricerca presenti sul territorio trentino.

### **Articolo 3 – Unità di coordinamento**

1. Per il supporto all'istituzione dell'area di ricerca CNR in Trentino nonché per l'individuazione delle tematiche e degli indirizzi specifici di ricerca è istituita una unità di coordinamento composta:
- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un rappresentante della Provincia;
  - c) dal Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
  - d) dal Presidente della Fondazione Bruno Kessler;
  - e) dal Presidente della Fondazione Edmund Mach;
  - f) da quattro membri designati del CNR.
2. L'unità di coordinamento è nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Funge da segretario un dirigente o un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale. Non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Unità di coordinamento e le eventuali spese di viaggio e pernottamento sono a carico dei rispettivi enti di appartenenza.

3. L'unità di coordinamento opera quale sede obbligatoria di condivisione, confronto, di consultazione e di concertazione tra le Parti in merito all'attuazione dell'Accordo, agli aspetti di interesse inter-istituzionale e alle attività di comune interesse anche potenziale, anche con specifico riguardo alla verifica informativa reciproca nonché all'eventuale formulazione di programmi o iniziative comuni con particolare riferimento all'ambito nazionale ed europeo. Le Parti si impegnano a tradurre nel proprio ambito e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ordinamento le proposte assunte dall'unità di coordinamento e a conformare, di conseguenza, la propria attività.
4. L'unità di coordinamento si riunisce di norma con cadenza semestrale, salvo che la stessa disponga unanimemente in senso diverso, e salvo che uno o più Parti ne richiedano la riunione anticipata per trattare questioni di particolare rilievo e urgenza.

#### **Articolo 4 – Area di ricerca CNR in Trentino**

1. Il CNR si impegna a presentare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro, all'Unità di coordinamento di cui all'articolo 3 la proposta per la collocazione, l'organizzazione e l'istituzione dell'area di ricerca CNR in Trentino.
2. La proposta, su cui dovrà essere acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia, deve definire in modo puntuale e dettagliato gli obiettivi e risultati attesi, le modalità di attuazione, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali a carico dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste.
3. L'eventuale cofinanziamento, diretto o indiretto (tramite le Fondazioni di cui alla LP 14 del 2005), della Provincia per l'area di ricerca in Trentino dovrà essere utilizzato per costi concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nella proposta, sostenute nel periodo di durata dell'Accordo attuativo di cui al successivo articolo 6 e non può coprire costi già finanziati da altre risorse provinciali o da altri soggetti nazionali ed europei.
4. La proposta, anche in relazione all'eventuale cofinanziamento, diretto o indiretto (tramite le Fondazioni di cui alla LP 14 del 2005), della Provincia, deve altresì tenere conto delle collaborazioni attualmente in corso fra CNR e le Fondazioni di cui alla LP 14 del 2005.

### **Articolo 5 – Progetti di ricerca CNR in Trentino**

1. Il CNR, nell'ambito delle tematiche e degli indirizzi di ricerca stabiliti dall'Unità di coordinamento di cui all'articolo 3, si impegna a presentare uno o più progetti di ricerca scientifica, su cui dovrà essere acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia. Il progetto di ricerca deve essere redatto secondo i criteri della comunità scientifica, e deve definire in modo puntuale e dettagliato gli obiettivi e risultati attesi, le modalità di attuazione, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali a carico dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste.
2. L'eventuale finanziamento della Provincia dovrà essere utilizzato per costi concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nel progetto, sostenute nel periodo di durata dell'Accordo attuativo di cui al successivo articolo 6 e non può coprire costi già finanziati da altre risorse provinciali o da altri soggetti nazionali ed europei.
3. I progetti di ricerca CNR attualmente in corso, se attivati a seguito di convenzione o Accordo, rimangono disciplinati dai rispettivi accordi sottoscritti, in quanto antecedenti il presente Accordo di Programma Quadro.

### **Articolo 6 – Accordi attuativi**

1. Con uno o più Accordi di Programma successivi, quali strumenti attuativi del presente Accordo di Programma Quadro e di durata non superiore a tre anni, le Parti approvano, anche disgiuntamente, la proposta per l'area di ricerca CNR in Trentino, di cui all'articolo 4, e il/i progetto/i di cui all'articolo 5 e disciplinano le modalità di erogazione del finanziamento provinciale, le modalità di rendicontazione, le modalità del monitoraggio da parte del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia, nonché la proprietà dei risultati della ricerca.
2. In particolare, per il/i progetto/i di ricerca l'Accordo attuativo di riferimento definisce:
  - la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti di ricerca nonché le modalità di realizzazione degli stessi attraverso programmi esecutivi;
  - il soggetto cui è affidata la responsabilità scientifica della realizzazione di ciascun progetto e gli altri soggetti che partecipano agli stessi nonché le relative modalità di coinvolgimento;

- le modalità di finanziamento della spesa derivante dai progetti e gli altri impegni a carico dei soggetti coinvolti, in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale, nonché le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, il CNR e gli altri soggetti coinvolti;
- le modalità di controllo dell'attività svolta e di verifica dei risultati conseguiti nonché di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica.

#### **Articolo 7 – Durata**

1. Il presente Accordo ha validità quinquennale ed entrerà in vigore al momento della sottoscrizione.

#### **Articolo 8 – Modifiche**

1. Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti ed entreranno in vigore all'atto della loro sottoscrizione.

#### **Articolo 9 – Disposizioni generali**

1. Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Accordo è a carico delle Parti firmatarie.
3. Il presente atto è redatto in due originali, aventi unico effetto.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, li 14 GEN 2013


Per la Provincia autonoma di Trento

il Vicepresidente f.f.  
dott. Alberto Pacher

  
\_\_\_\_\_

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

il Presidente  
Luigi Nicolais

  
\_\_\_\_\_